

STATUTO

DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELARGIUS CA VIA NICOLO'
MACHIAVELLI 31

Numero REA: CA - 357396

Codice fiscale: 04025240922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" raccolta n. 11396

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Selargius la Società cooperativa denominata **"DOLMEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. ==
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. =====

Art. 2 (Durata)

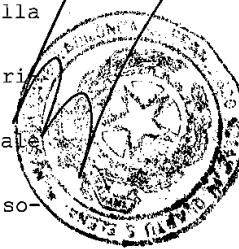
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea. =====

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e della solidarietà senza fini di speculazione privata, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art. 1 lettera A) della Legge 381/91 nonché perseguire attraverso le attività di cui all'art.1 lettera b) della stessa legge 381/91, l'inserimento lavorativo e all'integrazione sociale di persone svantaggiate.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del

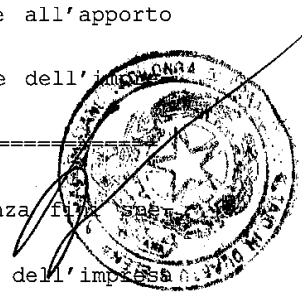


movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. =====

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. =

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. sa. =====

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-



razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. =====

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. =====

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. =====

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quanto segue: =====

Ai sensi dell'art. 1 lettera A) della Legge 381/91: =====

- la gestione di servizi socio-assistenziali; =====
- la gestione di comunità di tipo familiare, casa e famiglia, comunità di pronta accoglienza; =====
- la gestione di strutture residenziali a carattere comunitario, comunità di sostegno a gestanti e/o madri, anche per la loro assistenza con i propri bambini, residenze comunitarie e



diffuse, comunità residenziali per persone con disabilità,
comunità di accoglienza per minori, comunità per accoglienza
di persone sottoposte a misure restrittive della libertà per-
sonale; =====

- la gestione di strutture, quali centri di aggregazione so-
ciale, socio-educativi, sportelli o centri Informagiovani,
sportelli per extracomunitari, centri per accoglienza profu-
ghi o rifugiati; =====

- la gestione di ogni altra struttura sociale destinata al
servizio delle famiglie, la gestione di servizi domiciliari
e/o semi residenziali; =====

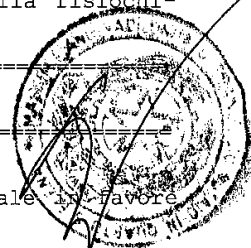
- l'esercizio della riabilitazione nel campo della fisiocri-
nesi terapia; =====

- l'esercizio della medicina polispecialistica; =====

- la prestazione di servizi di natura assistenziale a favore
di anziani, disabili ed Enti Pubblici e/o privati aventi at-
tività analoghe a quelle esercitate dalla società; - centro
estetico di natura e benessere; =====

In relazione all'art. 1 lettera B) della Legge 381/91 la Coo-
perativa ha come oggetto le seguenti attività finalizzate al-
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al-
l'art. 4 della Legge 381/91: =====

- la gestione in proprietà o in affitto, di alberghi, cate-
ring, bed and breakfast, pub, bar, ristoranti birrerie, piz-
zeria, rosticcerie, pasticceria, laboratori gastronomici, con



somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcolichee
e superalcoliche, compresa la consegna a domicilio, la crea-
zione e/o la gestione di comunità e/o alloggi per anziani,
casa di cura e, centri benessere, alloggi in genere, ivi com-
presi quelle per extracomunitari, nonché di tutti i servizi
inerenti la cura della persona; =====

- la fornitura di servizi di gestione, trasporto di alimenti,
valorizzazione, promozione, custodia, pulizia, manutenzione
di punti musei, centri d'arte, acquedotti, siti archeologici
e storici-artistici, biblioteche, archivi e beni culturali in
genere, teatri, cinema, strutture turistiche, sportive ri-
creative, gestione parcheggi, di interesse pubblico e non; ===

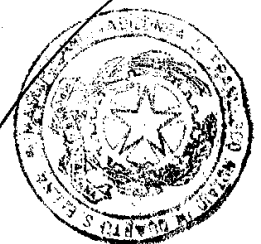
- la gestione di attività museali, uffici stampa, bigliette-
ria, accoglienza, controllo accessi, attività e visite didat-
tiche, audio guide, informazioni, prenotazioni, call center
dedicati, book shop, bar, caffetteria e, punti di ristoro; ===

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, con-
ferenze, convegni, dibattiti, seminari, corsi, laboratori,
mostre e manifestazioni sportive ed enogastronomiche; =====

- lavori edili; =====

- lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione, costru-
zioni e pavimentazioni stradali e non, ed anche con materiali
speciali; l' installazione e manutenzione di elementi di se-
gnaletica e sicurezza stradale; =====

- lavori idraulici quali: =====



a) lavori di difesa e sistemazione idraulica; =====

b) installazione di impianti idraulici; =====

- lavori di sistemazione agraria, forestale, di spiagge, peer
verde pubblico; =====

- lavori speciali quali: =====

a) l' installazione e la manutenzione di impianti di solleva-
mento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; =====

b) l' installazione e la manutenzione di impianti di tratta-
mento di rifiuti; =====

- lavori marittimi; =====

- altre attività di costruzione di opere di ingegneria civi-
le, l' installazione di impianti elettrici in edifici o in
altre opere (inclusa la manutenzione e la riparazione), la
realizzazione di parchi verdi, cura e manutenzione del verde,
gestione di magazzini logistici, facchinaggio, trasporto in
conto di terzi; =====

- l' acquisto, la vendita, la locazione, la permuta, l' affitti-
duzione e la gestione di immobili sia rustici che urbani.

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto
sociale, che necessitassero, per la loro esplicazione, del-
l'intervento di professionisti iscritti in appositi Albi ov-
vero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche è/o
competenze o di specifiche autorizzazioni, l'attività della
società verrà esercitata avvalendosi di professionisti e/o di
detto personale, previo ottenimento delle necessarie autoriz-



zazioni. =====

La società potrà concorrere ad aste pubbliche e private ed a
licitazioni private, dare adesioni e partecipare ad enti ed
organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o pri-
vati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento coope-
rativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il
credito, favorire e sviluppare iniziative sociali, mutuali-
stiche, presidenziali, assistenziali culturali e ricreative
sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipa-
zione ad organismi ed enti idonei, provvedere alla costitu-
zione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristruttura-
zione o il potenziamento aziendale. =====

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto del-
le norme in materia bancaria, con esclusione delle attività
comunque riservate, ed in via assolutamente non prevalente, a
società può assumere interessenze e partecipazioni in altre
società, imprese, consorzi, società consortili o associazioni
temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o con-
nesso al proprio; può compiere ogni e qualsiasi operazione
commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta
utile o opportuna all'organo amministrativo; essa potrà inol-
tre prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia personali
che reali, anche a favore di terzi, sempre al fine di perse-
guire lo scopo sociale. =====

La società potrà l'occorrenza avvalersi delle leggi agevola-



tive e creditizia del settore. =====

TITOLO III

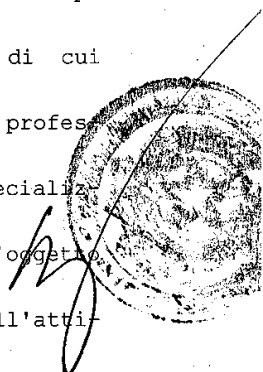
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: =====

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e



nei limiti previsti dalla legge; =====

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,
pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-
ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative
sociali. =====

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei
Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su
indicate. =====

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-
nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-
sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla
Cooperativa. =====

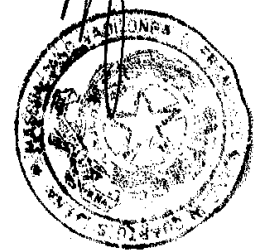
Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-
ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal
presente articolo. =====

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-
operatori. =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-
ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine
di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-
tribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-



ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di
amministrazione al momento dell'ammissione. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

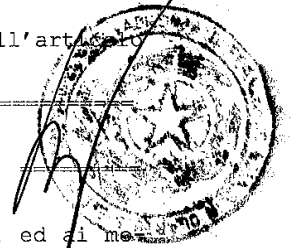
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-
re eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10
del presente statuto, il socio appartenente alla categoria
speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso
di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo
al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-
re del suddetto termine. =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo
11 del presente statuto: =====

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai me-
menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; =====
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coò-
perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione
all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio
inserimento nell'organizzazione aziendale. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di



amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. =====

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. =====

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. =====

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. =====

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e/posta elettronica certificata; =====

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; =

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-



re ai limiti di legge; =====

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di
essere ammesso; =====

a) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-
le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; ==

a) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-
sente statuto. =====

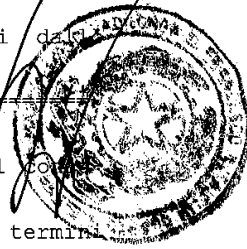
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e f),
dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: =====

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-
tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dal
statuto; =====

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il co-
guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini
stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità
di lavoro disponibile in Cooperativa. =====

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e f),
dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: =====

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conse-
guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini



stabiliti dai regolamenti interni; =====

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: =====

d) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica o della Pec; =====

e) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci. =====

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-



mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del
diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,
la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della successiva convocazione. =
Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione,
o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

Art. 8 (Obblighi dei soci)

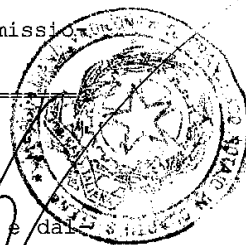
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione: =====
- del capitale sottoscritto; =====
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione; =====

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: =====

- a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché



a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; =====

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. =====

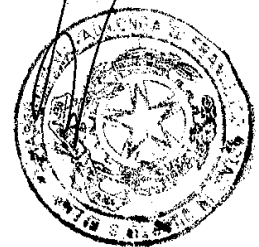
In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: =====

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. =====

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di



ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno
effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: =====

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio
è persona fisica; =====
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il
socio è diverso da persona fisica. =====

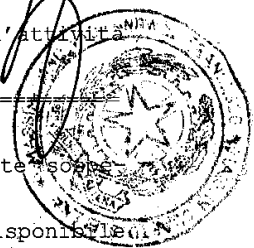
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia
stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale
secondo il codice della crisi e dell'insolvenza. =====

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-
cedere il socio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività
volta al raggiungimento degli scopi sociali; =====
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-
so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile
per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-
ficarsi in dettaglio in apposito regolamento; =====
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
Cooperativa. =====

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano



decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. =====

Il recesso dei soci volontari è libero. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

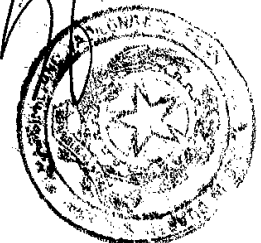
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. =====

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: =====

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli



scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione; =====

a) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via
definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo
quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6
della L. 142/2001; =====

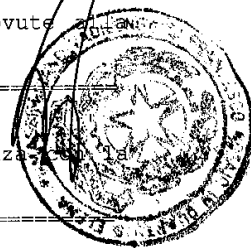
b) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via de-
finitiva l'attività di volontariato; =====

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-
ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-
tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-
ciali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di
accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per
adeguarsi; =====

c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-
zione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore
delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla
Società a qualsiasi titolo; =====

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
Cooperativa; =====

e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto
di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi
mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione
del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per



giusta causa o giustificato motivo. =====

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37
e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento. =====

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai
sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del
D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quin-
dici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al
Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso
di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a
tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni. ===

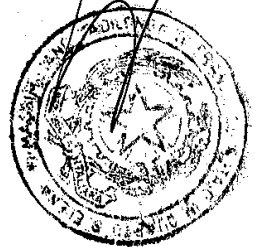
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-
to di lavoro. =====

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del
socio del provvedimento di esclusione. =====

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-
teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e
con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di



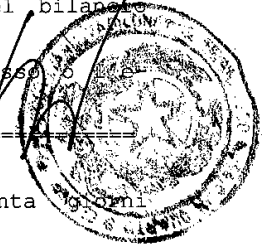
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. =====

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile. =====

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. =====

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. =====



Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di amministrazione alla riserva legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. =====

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI



Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59, nei limiti consentiti dalla normativa in materia. =====

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. =====

La quota ha un valore minimo pari a euro 200,00 (duecento virgola zero zero). =====

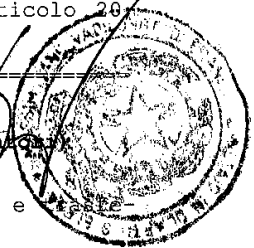
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20 numero uno, lettera b) del presente statuto. =====

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. =====

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro



gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse; =====

c) i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione; =====

a) il termine minimo di durata del conferimento; =====

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci operatori; =====

e) l'eventuale costituzione di riserva divisibile costituita dall'accantonamento di parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto; =====

f) i diritti patrimoniali in caso di recesso, relativamente alla distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====

In caso di scioglimento della cooperativa, i soci sovventori



hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche da soprapprezzo. =

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

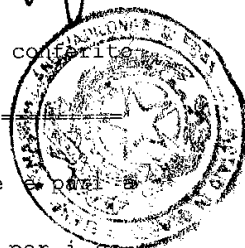
I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione; =====

- i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; ===

- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; =====

- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; =====



- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione; =====
Oltre che nei casi previsti come inderogabili dalla legge, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito in sede di emissione delle quote di sovvenzione o di ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. =====

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito: =====

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

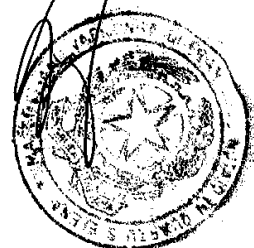
a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo non inferiore e non superiore ai limiti di legge; =====

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; =====

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; =====

1) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; ==

2) dalla riserva straordinaria; =====



3) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. =====

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. ===

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. =====

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. ==

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore



- a quella stabilita dalla legge; =====
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; =====
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59; =====
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. =====

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. =====

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. =====

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito,



oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione. =====

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi, ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo i seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati fra loro: =====

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno; =====
- qualifica professionale; =====
- compensi erogati; =====
- tempo di permanenza in cooperativa; =====
- tipologia del rapporto di lavoro. =====

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa: =====

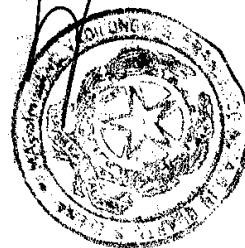


- a) l'Assemblea dei soci; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) l'organo di controllo, se nominato. =====

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea: =====

- a) approva il bilancio, destina gli utili e delibera sulla copertura delle perdite; =====
- b) approva il bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs 112/2017; =====
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; =====
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione; =====
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti; =====
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato; =====
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- h) provvede alle modifiche dello statuto; =====
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto; =====

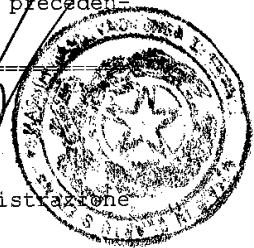


- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; =====
- k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11. =====
- l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni; =====
- m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo se nominato; =====
- n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
- o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione. =====

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio. =====

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. =====



L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. =====

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, o altro mezzo di comunicazione, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea. =====

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22. =====

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====



Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28. =====

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. =====

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti da apposito regolamento o come deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.



Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. ==

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: =====

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-



cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa. =====

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. =====

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. =====

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o per altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.. =====

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea



stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un Notaio. =====

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla

legge. =====

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 elet-

ti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il nu-

mero. =====

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Pre-

sidente ed il Vicepresidente, qualora non vi abbia provveduto

l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di ammini-

strazione. =====

Con riferimento alle cause di incompatibilità, nonché ai re-

quisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori,

si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/17, per

quanto compatibili. =====

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche

a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministra-

tori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone

indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, se ammesse.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un

terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. =====



Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

Gli Amministratori sono rieleggibili. =====

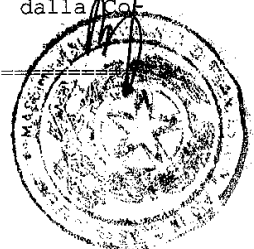
Art. 31 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

Perlomeno ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. =====

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)



Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. =====

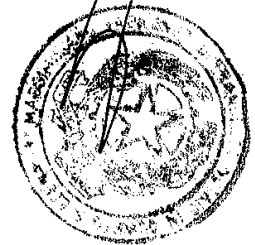
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la celerità della comunicazione, in modo che i Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. =====

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. =====

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: =====

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-



nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. =====

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazio-



ne, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. =

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. =====

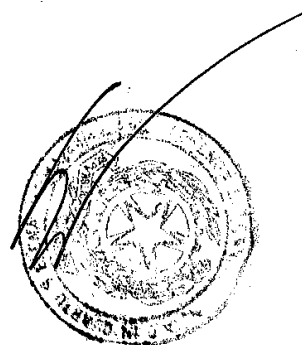
Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio. =====

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. =====

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remun-



razione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. =====

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. =====

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. =

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. =====

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'As-



sembra definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. =====

Si applica l'art. 2477 c.c. =====

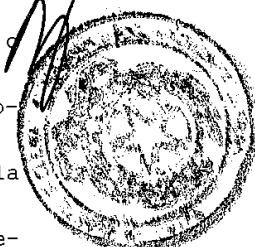
TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Conciliazione e arbitrato)

Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra i soci, la società ed i soci e tra la società ed i suoi organi, dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla Camera di Conciliazione istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari, oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. =====

Le controversie fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e da sindaci (se nominati) e nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non risolte tramite la conciliazione in caso di esito negativo di questa, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concor-



dino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n° 5 dell'anno 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. =====

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; =====

c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, o componenti dell'organo di controllo, se nominato. =====

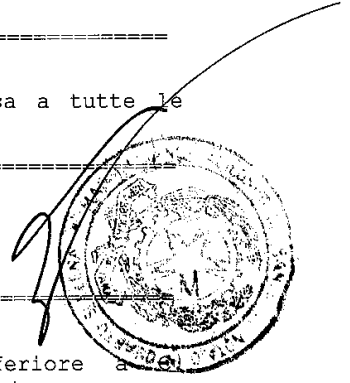
L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. =====

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di: =====

a) uno, per le controversie di valore inferiore a 200.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; =====

b) tre, per le altre controversie; =====



Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. =====

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. =====

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società. =====

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo non è impugnabile salvo quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs 5/2003 quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. =====

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. =====

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.



Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti. =====

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda. =====

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

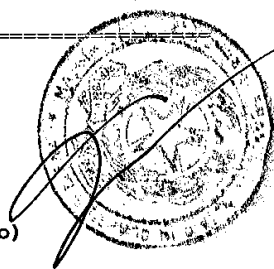
Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-



articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora
corrisposti; =====

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-
peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-
ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora
corrisposti; =====

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,
n. 59. =====

TITOLO IX

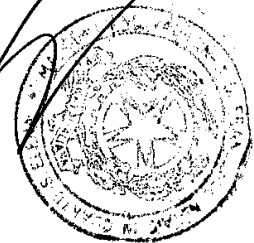
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-
l'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione, ol-
tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge
142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli
successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con
le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli
stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e
le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. ====

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-



serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa: =====

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ==

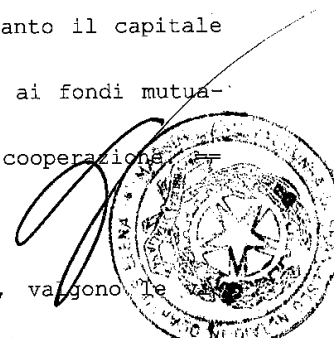
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ====

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; ==

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le seguenti norme di legge sulle società cooperative. =====

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-



lità limitata. =====

F.TO: BASCIU ROBERTO FELICE =====

" : PAOLA MURA =====

" : BIANCA ELEONORA PIRAS =====

" : MASSIMILIANO VADILONGA - NOTAIO - SIGILLO NOTARILE - =

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR MASSIMILIANO VADILONGA NOTAIO IN QUAR-
TU SANT'ELENA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO
INFORMATICO CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE E'
CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI
SENSI DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7.03.2005 N.
82.